

OGGETTO: L.R. 29.7.1998, n.23, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". Direttiva sul risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce alla Giunta Regionale quanto segue:

premessi

- che con la L.R. 29 luglio 1998 n° 23 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna*", al 1° comma dell'art. 59 è stato disposto che, i danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria devono essere risarciti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze;
- che il 2° comma dell'art. 59 prevede che, fa carico alla Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
- che il 3° comma dell'art. 59 prevede che, fa carico ai rispettivi titolari preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico venatorie, nelle aziende agri turistico venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi;
- che il 4° comma dell'art. 59 prevede che, il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale;
- che con il comma 2° dell'art. 9 della L.R. 19 luglio 2000 n° 14 sono state abrogate le parole "*alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo*" dal 1° comma dell'art. 59 della L.R. 23/98, ampliando di fatto la possibilità di risarcire anche i danni causati dalla fauna selvatica agli automezzi;
- che la Direzione Generale dell'Area Legale con la nota prot. n° L/3696 del 05.09.2001, ha ritenuto, nonostante il tenore letterale della norma, che il ristoro previsto dall'art. 59 della L.R. 23/98, per i danni causati dalla fauna selvatica debba essere inteso quale mero indennizzo;



Regione Autonoma della Sardegna

Considerato:

- che l'Amministrazione Regionale è tenuta ad adottare il regolamento di attuazione della citata legge regionale 23/98 contestualmente al piano faunistico venatorio regionale;
- che a causa delle procedure in itinere di alcune Amministrazioni Provinciali, cui compete elaborare i propri piani faunistici, non è stato possibile a tutt'oggi emanare il piano faunistico venatorio regionale;
- che le Amministrazioni Provinciali, alle quali ai sensi della citata legge (art. 12 comma 3° lettera h) compete accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 23/98, hanno più volte richiesto a questo Assessorato, l'emanazione di una direttiva contenente istruzioni, e procedure uniformi, per accertare tali danni;
- che è necessario quindi che gli Uffici preposti, anche in mancanza del Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 23/98, possano avvalersi di specifiche linee guida e indirizzi indispensabili per le procedure di competenza;
- che con l'entrata in vigore della legge regionale n° 14 del 2000 art. 9 comma 2°, per poter far fronte al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica agli automezzi, si rende necessario procedere alla stipula di un apposita polizza con una compagnia di Assicurazione, mediante l'espletamento di apposita gara;
- che nelle more della stipula di tale polizza assicurativa, l'Ufficio dell'Assessorato procederà al pagamento delle sole istanze per le quali, nei giudizi civili azionati dai danneggiati, le stesse, si concludano con sentenza di condanna dell'Amministrazione regionale.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto suesposto, di dover procedere all'emanazione di apposita direttiva finalizzata alla regolamentazione delle procedure da seguire per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, mentre per quanto riguarda i danni causati agli automezzi si provvederà, nelle more della stipula di apposita polizza con una compagnia di Assicurazione, al pagamento delle sole istanze per le quali, nei giudizi civili azionati dai danneggiati, le stesse, si concludano con sentenza di condanna dell'Amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il proprio Direttore Generale ha espresso il prescritto parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta:

- 1) l'approvazione della direttiva relativa a:
 - risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (ex art. 59, L.R. 23/98);



Regione Autonoma della Sardegna

- 2) nelle more della stipula di apposita polizza con una compagnia di Assicurazione, di autorizzare il pagamento delle sole istanze per le quali, nei giudizi civili azionati dai danneggiati, le stesse, si concludano con sentenza di condanna dell'Amministrazione regionale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, vista la dichiarazione di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di approvare l'allegata direttiva riguardante il "Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica" (ex art.59, L.R. 23/98).
- di autorizzare, nelle more della stipula di apposita polizza con una compagnia di Assicurazione, il pagamento delle sole istanze per le quali, nei giudizi civili azionati dai danneggiati, le stesse, si concludano con una sentenza di condanna dell'Amministrazione regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Duranti

IL PRESIDENTE

Pili